



PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE del GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE

Data 06/10/2021	n. 83
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE	

OGGETTO: AVVISO PER I DIPENDENTI - OBBLIGO GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato un decreto-legge (è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre, il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

PREMESSA

con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza. Il decreto prevede il possesso e

l'esibizione su richiesta della certificazione verde COVID19 (c.d. Green pass) da parte del lavoratore.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie.

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l'organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass

A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre.

SANZIONI

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La violazione degli obblighi di controllo dell'accesso sui luoghi di lavoro, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita con una sanzione da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.

SOGGETTI INTERESSATI

Nel privato tutti i lavoratori devono avere il green pass. Chi non lo ha, sarà considerato assente ingiustificato. Per il Gal I Sentieri del Buon Vivere che ha meno di 15 dipendenti, è possibile la sospensione dopo il quinto giorno dalla mancata

presentazione della certificazione, per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.

Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso il Gal I sentieri del Buon Vivere.

CHI CONTROLLA

Il datore di lavoro deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative delle verifiche e individuare gli incaricati.

TRATTAMENTO DEI DATI

Nel Dpcm 17 giugno 2021, viene espressamente previsto (articolo 13, comma 5) che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. Pertanto è auspicabile procedere al controllo, ove possibile, ogni giorno e al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

SOSTITUZIONE DEGLI ASSENTI

Il DL 127/2021 introduce una regola più favorevole per le aziende con meno di 15 dipendenti, che potranno sospendere il lavoratore assente per la durata corrispondente a quella dell'eventuale contratto di lavoro a termine stipulato per la sua sostituzione (la cui durata massima, rinnovabile per una sola volta, è fissata in 10 giorni) e dunque rifiutare, sia pure per un periodo di tempo limitato, la ripresa del lavoratore assente nel frattempo munitosi di certificazione.

Una volta scaduto il termine massimo per tale contratto a termine sostitutivo le piccole aziende, nel caso l'assenza si protragga, potranno ricorrere al contratto a termine sostitutivo secondo le regole generali, perché la regola speciale introdotta dal decreto in questione non esclude l'applicabilità della disciplina generale del contratto a termine ma introduce solo una deroga alla regola generale della ripresa immediata della prestazione a fronte del conseguimento del green pass da parte del lavoratore sospeso.

DURATA VALIDITA' CERTIFICAZIONE

Attualmente la durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test. E di 9 mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale e per i guariti dal Covid che hanno fatto, come previsto, una sola dose del vaccino. Ma quest'ultima è stata prolungata a 12 mesi.

SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.

È prevista l'esenzione per «i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute». La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la rendano “controindicata” in maniera permanente o temporanea. Coloro che sono esentati per patologie e/o altro certificato devono comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi.

NUOVA APP PER I CONTROLLI

Si chiama VerificaC19 ed è stata sviluppata dal Ministero della Salute per controllare i Green Pass.

Come? Chi verifica richiede la certificazione all'Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il Qr Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.

È possibile scaricare VerificaC19 in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme Play Store di Google e App Store di Apple.

RESPONSABILI DEL CONTROLLO

SONO NOMINATI con Provvedimento del Presidente del Gal I Sentieri del Buon Vivere i soggetti incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni eventuali degli obblighi.

I soggetti incaricati del Gal I Sentieri del Buon Vivere sono:

1. Coordinatore;
2. Responsabile di Segreteria;
3. Responsabile Amministrativo Finanziario.

F.to

IL PRESIDENTE

Dr. Nicola Parisi